



Rendicontazione del Piano Nazionale dei Controlli sui prodotti chimici

Anno 2014

Ministero della Salute

Direzione Generale della Prevenzione sanitaria

Il documento intende fornire un quadro nazionale delle attività di controllo, effettuate nel corso dell'anno 2014, per la verifica di conformità dei prodotti chimici al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele in attuazione del «Piano Nazionale dei Controlli sull'applicazione del Regolamento REACH-CLP Anno 2014», adottato dall'Autorità Competente Nazionale REACH-CLP, presso la DG Prevenzione sanitaria del Ministero della salute, in data 18 febbraio 2014. Le attività di controllo sono state condotte dalle Autorità per i controlli sul REACH e sul CLP, tramite le articolazioni organizzative territoriali che effettuano il controllo ufficiale, di cui all'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009, in raccordo con l'Autorità Competente Nazionale REACH e CLP.

A cura di

Mariano Alessi

Ufficio IV – ex DGPREV-Qualità degli ambienti di vita. Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute, Roma

Pietro Pistolese

Ufficio IV – ex DGPREV-Qualità degli ambienti di vita. Direzione generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute, Roma

Maria Letizia Polci

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Luigia Scimonelli

Centro Nazionale Sostanze Chimiche, Istituto Superiore di Sanità, Roma

Cristina Capetta – Regione Lombardia

Gruppo tecnico di esperti a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

Celsino Govoni – Regione Emilia Romagna

Gruppo tecnico di esperti a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

Dario Macchioni – Regione Calabria

Gruppo tecnico di esperti a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

Carlo Muscarella – Regione Lazio

Gruppo tecnico di esperti a supporto del Coordinamento Interregionale della Prevenzione.

Sommario

| | |
|---|-----------|
| 1. Introduzione..... | 4 |
| 2. Elementi del piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici – anno 2014 | 7 |
| 2.1 Target e obiettivi dei controlli | 8 |
| 2.2 Elementi legislativi | 9 |
| 3. Risultati del piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici – anno 2014 | 10 |
| 3.1 Partecipazione, numero e tipologia dei controlli..... | 10 |
| 3.2 Tipologia di imprese ispezionate in base alla classificazione statistica delle attività economiche..... | 13 |
| 3.3 Ruolo delle imprese ispezionate | 15 |
| 3.4 Dimensioni delle imprese oggetto dei controlli..... | 15 |
| 3.5 Prodotti chimici controllati..... | 16 |
| 3.5 I controlli analitici- Anno 2014 | 17 |
| 3.5.1 Controlli analitici sul territorio effettuati da Regioni e PA..... | 17 |
| 3.5.2 Controlli analitici all'importazione effettuati dagli USMAF..... | 18 |
| 3.6 Violazioni e misure intraprese..... | 19 |
| 4. Conclusioni e considerazioni finali | 20 |
| 4.1 Coordinamento delle attività di controllo nazionali | 21 |
| 4.2 Raccomandazioni per le imprese..... | 21 |

1. Introduzione

Lo Stato italiano come previsto del Regolamento (CE) n. 1907/2006, di seguito «Regolamento REACH», e del Regolamento (CE) n. 1272/2008, di seguito «Regolamento CLP», ha instaurato un sistema di controlli ufficiali per la verifica del rispetto della conformità alle disposizioni del Regolamento REACH e della vigente normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.

L'Accordo 181/CSR del 29 ottobre 2009 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito «PA») concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del Regolamento REACH (di seguito «Accordo»), disciplina la programmazione e l'organizzazione dei controlli ufficiali.

Nell'Accordo vengono forniti gli elementi per l'elaborazione dei piani nazionali delle attività di controllo da redigere su base annuale tenendo conto, *inter alia*, delle indicazioni provenienti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche, di seguito «ECHA», dalla Commissione europea o da altri organismi europei competenti in materia.

Per quanto concerne l'ECHA, un ruolo di rilievo è attribuito al Forum per lo scambio di informazioni sull'attuazione della normativa, di seguito «Forum dell'ECHA», che coordina la rete delle Autorità degli Stati membri preposte all'enforcement dei Regolamenti REACH e CLP ed è costituito da rappresentanti nazionali nominati dagli Stati membri.

Tra i compiti del Forum dell'ECHA, si evidenziano sia il coordinamento di progetti di applicazione armonizzati (denominati REACH En Force projects: «REF») che la definizione di strategie e di buone pratiche in materia di applicazione. Ogni Stato membro della UE adotta modalità nazionali di controllo seguendo le indicazioni e i criteri minimi forniti dal Forum dell'ECHA.

L'Italia, nell'ambito dei piani nazionali di controllo degli anni precedenti, ha aderito ai progetti armonizzati del Forum dall'ECHA denominati REF-1, REF-2 e REF-3 (prima fase), rispettivamente mirati: il primo, al gruppo *target* rappresentato da fabbricanti e importatori, il secondo a quello degli utilizzatori a valle (in particolare ai formulatori o fabbricanti di miscele), il terzo agli importatori e rappresentanti esclusivi.

Con la partecipazione a tali progetti, le Autorità preposte al controllo hanno acquisito ed implementato metodiche per la conduzione del controllo armonizzato, utilizzabili successivamente per le medesime tipologie di controllo.

Il Gruppo tecnico di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, di seguito indicato come Gruppo Tecnico Interregionale ovvero «GTI REACH» e il rappresentante nazionale del Forum dell'ECHA, operano d'intesa con il Comitato tecnico di Coordinamento, di seguito «CtC», di cui all'art. 7 del Decreto 22 novembre 2007, presieduto dall'Autorità Competente Nazionale (di seguito «ACN REACH-CLP») presso la Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, per la definizione della programmazione nazionale annuale delle attività di controllo.

Il piano nazionale prevede il raggiungimento di obiettivi quantitativi minimi per quanto concerne le attività programmate. A queste attività può aggiungersi la conduzione di attività di indagine, per mezzo delle quali le Autorità per i controlli delle Regioni e PA danno riscontro alle richieste eventualmente avanzate dall'ACN REACH-CLP, anche su segnalazione ECHA o altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/PA. In detti casi, si parla di controlli reattivi, vale a dire controlli non programmati e avviati in risposta ad eventi accidentali, incidentali, inadempienze o identificate non conformità.

Infine, ai sensi dell'Accordo, entro il 31 marzo di ogni anno, le Autorità per i controlli sul REACH delle Regioni e Province autonome e le amministrazioni dello Stato di cui al paragrafo 3 del medesimo Accordo trasmettono all'ACN REACH-CLP le risultanze delle attività di controllo esplicate nell'anno precedente nell'ambito territoriale delle Regioni e PA, secondo un format predisposto dalla ACN REACH-CLP in condivisione con le Regioni e PA.

Il piano nazionale dei controlli 2014, di seguito «PNC 2014», oggetto della presente rendicontazione, è stato redatto nel rispetto dei criteri di cui all'Accordo, delle indicazioni del Forum ECHA sul progetto REF-3 e delle esperienze acquisite durante i progetti REF-1 e REF-2 precedentemente condotti sul territorio nazionale. È stato adottato dall'ACN REACH-CLP in data 18 febbraio 2014, con validità fino al 31.12.2014. Il PNC 2014 è consultabile sul portale del Ministero della Salute nella sezione dedicata al REACH¹ (Temi e professioni Ambiente e salute > Sicurezza chimica > REACH > Piano nazionale di vigilanza).

Nell'anno 2014, n. 19 Autorità per i controlli REACH e CLP delle Regioni e PA, hanno programmato numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali, nel rispetto, ove possibile, dell'obiettivo quantitativo minimo previsto dal PNC 2014. Inoltre, anche n.5 Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF²) hanno condotto per l'anno 2014 attività analitiche di controllo nel contesto del PNC 2014.

Il documento descrive il livello di conformità del campione di imprese controllato nell'anno 2014 e fornisce altresì il profilo dimensionale e settoriale delle imprese oggetto dei controlli. Sulla base delle criticità rilevate nella conduzione dei controlli e per l'anno 2014, sono infine forniti spunti per apportare miglioramenti nella gestione delle attività di controllo coordinate e nella rendicontazione delle stesse presso l'ACN REACH-CLP.

¹ http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2206_allegato.pdf

² Strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate omogeneamente sul territorio nazionale, che svolgono un ruolo determinante in quel settore particolare della sanità pubblica che è la sanità transfrontaliera.

Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2014

Per l'anno 2014 sono stati rendicontati n. 229 controlli da n. 19 autorità regionali/PA (condotte in n. 1 casi con il supporto di ispettori afferenti ad un'altra Regione o PA) che hanno interessato in totale n. 213 imprese di quattro dimensioni (micro, piccole, medie e non PMI). A questi si aggiungono n. 32 controlli analitici condotti da n. 5 USMAF su articoli in importazione, per un totale di n. 261 controlli. I controlli sono stati effettuati su complessivamente n.1274 tra sostanze e miscele e n. 26 articoli e hanno riguardato la valutazione di n. 924 SDS di sostanze e miscele. Il controllo ha mirato a verificare la conformità alle disposizioni di cui al regolamento REACH in n. 223 casi e al regolamento CLP in n. 116 casi. I casi in cui sono state accertate delle violazioni sono n. 52 e hanno riguardato principalmente: violazioni degli obblighi di informazione lungo la catena di approvvigionamento e degli obblighi di registrazione e restrizione previsti dal REACH, gli obblighi di classificazione, etichettatura e notifica della classificazione di cui al CLP, gli obblighi di classificazione ed etichettatura delle miscele e l'obbligo di dichiarazione all'archivio preparati pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità di cui al D. Lgs 65/2003. In Tabella 1 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati in ottemperanza del PNC 2014.

Tabella 1. Riepilogo risultati dei controlli effettuati PNC 2014

| | |
|--|------|
| n. controlli totali | 261 |
| n. imprese controllate* | 213 |
| n. controlli reattivi | 18 |
| n. controlli condotti in collaborazione tra diverse autorità | 2 |
| n. sostanze e miscele controllate | 1274 |
| n. SDS controllate | 924 |
| n. articoli controllati** | 58 |
| n. violazioni | 52 |

*dato disponibile solo per i controlli rendicontati dalle Regioni e PA.

**dato complessivo Regioni PA e USMAF.

2. Elementi del piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici – anno 2014

Il piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici, per l'anno 2014, ha ripreso in molti suoi punti quanto contenuto nel progetto armonizzato REF-3 (seconda fase) adottato dal Forum dell'ECHA. L'obiettivo principale è stato la verifica dell'osservanza degli obblighi di registrazione di cui al Regolamento REACH presso i fabbricanti, gli importatori e i rappresentanti esclusivi. Il progetto REF-3 si proponeva altresì di creare, laddove possibile, opportunità di collaborazione tra le Autorità responsabili dell'applicazione e le Autorità doganali. Particolare importanza è stata quindi data alla cooperazione con l'Agenzia delle Dogane e i dati forniti dalle Autorità doganali, previa formale richiesta avanzata dalla ACN REACH-CLP, hanno rappresentato, nel 10% dei casi, la principale fonte di informazioni utili alla individuazione dei soggetti responsabili dell'importazione, quali importatori, rappresentanti esclusivi e utilizzatori a valle ad essi immediatamente legati.

I dati, estratti dall'Agenzia delle Dogane su base annuale, hanno riguardato un insieme definito di sostanze individuate all'atto dell'importazione da codici CN³ di alcuni dei capitoli del TARIC. Inoltre, in linea con quanto osservato a livello europeo, anche in Italia il progetto REF-3 ha contribuito a stabilire attività di collaborazione tra le Autorità dei diversi Stati Membri EU. Uno degli obiettivi della seconda fase del progetto REF-3, incluso nel piano nazionale dei controlli, di cui alla presente rendicontazione, è stato infatti la raccolta di informazioni a livello degli utilizzatori a valle che importano sostanze e il collegamento con i relativi rappresentanti esclusivi situati in altri Stati Membri dell'Europa e il successivo controllo di questi attori per la verifica della conformità con il Regolamento REACH da parte delle Autorità europee competenti. A tale scopo, è stato attivato un meccanismo per lo scambio di informazioni tra diversi Stati Membri EU, tramite portale RIPE (REACH Information Portal for Enforcement) e per conto dei Focal Point nazionali deputati alla gestione delle comunicazioni attraverso detto portale.

Le attività di controllo hanno riguardato inoltre gli obblighi di registrazione per le sostanze, la verifica della correttezza del formato richiesto dal Regolamento REACH per fornire informazioni lungo la catena di approvvigionamento mediante schede di dati di sicurezza (SDS), nonché gli obblighi di notifica delle classificazioni delle sostanze all'inventario ECHA ai sensi del Regolamento CLP. Si rappresenta che a scopo di armonizzare i controlli sul territorio nazionale e per facilitare le successive analisi statistiche sui risultati, i controlli sono stati condotti seguendo i criteri stabiliti dal Forum dell'ECHA per il progetto REF-3 e seguendo le modalità operative già utilizzate

³ Il codice CN comprende le prime 8 cifre delle 10 cifre del TARIC Goods Code. Rif. Database TARIC: http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp

nei precedenti progetti REF-1 e REF-2. La rendicontazione da parte delle Autorità per i controlli delle Regioni e Province autonome è stata redatta secondo un format predisposto dall'ACN REACH-CLP e condiviso con il GTI REACH.

2.1 Target e obiettivi dei controlli

Le imprese individuate come target per i controlli per l'anno 2014 sono state, ai fini della partecipazione italiana al progetto REF-3 del Forum dell'ECHA, le imprese importatrici e/o fabbricanti o rappresentanti unici di sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele. Altri target dei controlli eseguiti mediante metodologia acquisita nei progetti REF-1 e REF-2 sono stati:

- imprese che formulano deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.5);
- imprese che formulano prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4);
- imprese che formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6), della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e pelli (codici NACE 13, 14 e 15), limitatamente alle restrizioni - di cui all'Al. XVII Reg. REACH (Tabella 2)
- altre imprese che formulano prodotti in settori di particolare rilievo nella produzione territoriale.

Tabella 2: schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

| Settore | NACE | Sostanza/e-voce Allegato XVII REACH | Matrici |
|-------------------------|--------------|--|--|
| Trasporti | 19.20; 22.11 | IPA- 50 | Olii diluenti; pneumatici |
| Costruzioni | 23.5; 23.6 | Cr VI | Cemento |
| Gioielleria/bigiotteria | 32.1 | Cd-23 Ni- 27 Pb- 63 | Articoli di gioielleria e bigiotteria e loro parti metalliche |
| Tessile e pelli | 13; 14 e 15 | Coloranti azoici- 43 | Articoli tessili e in pelle |

Si sottolinea che il PNC 2014 non ha riguardato espressamente la verifica della conformità all'articolo 7 del Regolamento REACH concernente la registrazione e notifica delle sostanze contenute negli articoli. Gli articoli sono stati comunque in alcuni casi oggetto di controlli per la verifica della conformità agli obblighi delle restrizioni.

2.2 Elementi legislativi

Il PNC 2014 ha riguardato il controllo della conformità alle disposizioni di cui ai seguenti articoli del Regolamento REACH:

- Articolo 6 – Obbligo generale di registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele (solo se l'utilizzatore a valle è anche fabbricante o importatore di sostanze),
- Articolo 8 - Rappresentante esclusivo di un fabbricante non stabilito nella Comunità,
- Articolo 12.2 - Informazioni da comunicare in funzione del tonnellaggio,
- Articolo 21 - Fabbricazione e importazione di sostanze,
- Articolo 28 - Obbligo di preregistrazione per le sostanze soggette al regime transitorio,
- Articolo 31 - Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza (SDS),
- Articolo 32 – Obbligo di comunicare informazioni a valle della catena d'approvvigionamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele per le quali non è prescritta una scheda di dati di sicurezza,
- Articolo 35 – Accesso dei lavoratori alle informazioni,
- Articolo 36 – Obbligo di conservare le informazioni,
- Articolo 37(5) – Obbligo degli utilizzatori a valle di applicare misure appropriate per controllare adeguatamente il rischio identificato nella o nelle SDS che gli sono fornite, nella propria valutazione della sicurezza chimica, nelle informazioni sulle misure di gestione dei rischi che gli sono state fornite a norma dell'articolo 32,
- Articolo 37(6) – Obbligo per l'utilizzatore a valle che non predispone una relazione sulla sicurezza chimica a norma dell'articolo 37(4), lettera c), di prendere in considerazione l'uso o gli usi della sostanza e determinare e applicare le misure di gestione dei rischi necessarie per assicurare che i rischi per la salute umana e per l'ambiente siano adeguatamente controllati, nonché, se necessario, di includere tali informazioni nelle schede di dati di sicurezza da lui predisposte,
- Articoli 60, 65 e 66 - Obblighi in materia di rilascio di un'autorizzazione,
- Articolo 67 - Obblighi in materia di restrizione.

e i seguenti articoli del Regolamento CLP:

- Articolo 4 - Obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio,
- Articolo 40 - Obbligo di notifica all'inventario ECHA,
- Articolo 49 – Obbligo di conservare le informazioni e richieste di informazioni.

3. Risultati del piano nazionale dei controlli sui prodotti chimici – anno 2014

I dati riportati nel presente documento sono stati estratti dai risultati dei controlli effettuati nel corso del 2014, come trasmessi da parte delle Autorità Regionali/PA per i controlli REACH alla ACN REACH-CLP e successivamente elaborati. Inoltre le attività analitiche di controllo condotte per l'anno 2014 dagli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF⁴), inerenti la verifica degli obblighi di restrizione, sono considerate per la prima volta nella rendicontazione annuale.

3.1 Partecipazione, numero e tipologia dei controlli

I controlli per la verifica della conformità dei prodotti chimici alle disposizioni di cui al Regolamento REACH e alle normative vigenti sulla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele, sono stati condotti, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano nazionale per l'anno 2014 da n. 17 Regioni e n. 2 PA e sono stati effettuati complessivamente n. 229 controlli in n. 213 imprese (in un caso tramite la collaborazione tra più Regioni/PA). A questi si aggiungono n. 32 controlli analitici condotti dagli USMAF, per un totale di n. 261 controlli rendicontati per l'anno 2014.

Il numero delle imprese controllate risulta essere minore rispetto al numero dei controlli, perché in alcuni casi sono stati effettuati più controlli presso la medesima impresa. Si rappresenta inoltre che tale valore non è comprensivo del numero di imprese assoggettate a controllo da parte degli USMAF.

In Tabella 3 è riportato il riepilogo dei controlli effettuati ai sensi del PNC 2014 con il dettaglio della tipologia dei controlli.

⁴ Strutture direttamente dipendenti dal Ministero della Salute, dislocate omogeneamente sul territorio nazionale, che svolgono un ruolo determinante in quel settore particolare della sanità pubblica che è la sanità transfrontaliera.


Tabella 3: Riepilogo tipologia dei controlli effettuati per il PNC 2014

| Tipologia di controlli | | n. |
|--|---------------------------|------------|
| Totali | | 261 |
| REF-3 (seconda fase) | | 66 |
| Tipologia REF-1 | | 16 |
| Tipologia REF-2 | | 103 |
| Altra tipologia di controlli programmati | | 26 |
| Reattivi | ACN-ECHA | 4 |
| | AC- altro Stato membro EU | 3 |
| | altra Regione/PA | 3 |
| | altra Autorità | 8 |
| Controlli condotti da USMAF | | 32 |

La partecipazione dell'Italia al progetto REF-3 adottato dal Forum dell'ECHA, ha consentito la collaborazione con l'Agenzia delle Dogane in n. 24 casi.

In Figura 1 è riportato in dettaglio il numero complessivo dei controlli effettuati dalle Regioni e PA con specifica indicazione del numero di controlli condotti secondo le modalità di cui al progetto REF-3 (seconda fase).

Figura 1 – Numero di controlli per Regione/PA con dettaglio del n. controlli di cui al progetto REF-3 (seconda fase)




3.2 Tipologia di imprese ispezionate in base alla classificazione statistica delle attività economiche

In Figura 2 è riportata la distribuzione delle imprese ispezionate in base al settore merceologico identificato mediante il sistema di classificazione statistica delle attività economiche NACE⁵. Il campione di imprese ispezionate per le quali è disponibile questa informazione è costituito da un numero di imprese pari a n. 209, mentre per n. 4 imprese tale informazione è risultata non nota. La maggioranza delle imprese (24%) rientra nelle categorie di fabbricazione di prodotti chimici di base, organici, inorganici, fertilizzanti e azotati, materie plastiche e gomma sintetica (codici NACE: 20, 20.1, 20.11, 20.13, 20.14, 20.15, 20.59). Altri settori che mostrano una rilevante porzione di aziende controllate nel corso dell'anno 2014 sono rappresentati dal commercio all'ingrosso di prodotti chimici e intermedi, dalla fabbricazione di detersivi, prodotti per la pulizia, profumi e cosmetici, di pitture vernici e smalti, di cemento, calce, gesso e altri prodotti per l'edilizia. Seguono in termini numericamente inferiori il commercio all'ingrosso di altri prodotti, le attività metallurgiche e siderurgiche, la produzione di articoli in plastica e gomma, il settore tessile e delle pelli. Nella voce "Altri" in Figura 2 sono inclusi i codici NACE riportati un numero di volte uguale o inferiore a 2.

⁵ Classificazione statistica delle attività economiche NACE. Rif. Regolamento (CE) n. 1893/2006 del 20 dicembre 2006

Figura 2- Principali settori merceologici oggetto dei controlli effettuati




3.3 Ruolo delle imprese ispezionate

In Figura 3 è riportata la distribuzione dei ruoli che le imprese ricoprono ai sensi del Regolamento REACH. Per la quasi totalità delle imprese soggette a controllo nel corso del 2014 è disponibile l'informazione sul ruolo (n. 212 imprese).

Si precisa che in alcuni casi l'impresa oggetto di controllo riveste più di un ruolo.

Si osserva che nella maggior parte dei casi (n. 154) l'impresa controllata era un utilizzatore a valle ai sensi del Regolamento REACH. La partecipazione dell'Italia al progetto REF-3 adottato dal Forum dell'ECHA, che favoriva l'individuazione dei target del controllo tra gli importatori, i rappresentanti esclusivi di fabbricanti non ubicati nella Comunità Europea, ha giustificato i controlli su imprese che ricoprivano tali ruoli, individuate sulla base di fornitura di dati da parte delle Autorità doganali.

Figura 3- Distribuzione dei ruoli delle imprese controllate.




3.4 Dimensioni delle imprese oggetto dei controlli

Per n. 212 delle 213 imprese oggetto di controlli nel corso del 2014 è risultata disponibile l'informazione sulla dimensione⁶. Si osserva una distribuzione omogenea delle imprese controllate in termini di dimensione con la percentuale maggiore (38%) rappresentata dalle piccole imprese. In Figura 4 è riportato il dettaglio relativo alla distribuzione delle dimensioni del campione di imprese ispezionate.

⁶ Raccomandazione della Commissione Europea (CE) n. 2003/361. Decreto Ministero delle attività produttive 18.4.2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005).


Figura 4 - Proporzione delle imprese controllate in funzione della dimensione



3.5 Prodotti chimici controllati

In Figura 5 sono riportati i controlli effettuati su sostanze, miscele, SDS e articoli controllati.

Figura 5 –Numero di controlli per prodotto e SDS



3.5 I controlli analitici- Anno 2014

3.5.1 Controlli analitici sul territorio effettuati da Regioni e PA

Le attività analitiche di controllo dei prodotti immessi sul mercato nazionale comprendono le prove per la verifica della conformità alle disposizioni degli allegati XIV e XVII del Regolamento REACH, la ricerca di sostanze estremamente preoccupanti, la verifica della composizione di sostanze e miscele, finalizzate al controllo di correttezza delle informazioni contenute nelle schede di dati di sicurezza.


Nel corso dell'anno 2014, in attesa della adozione del protocollo tecnico nazionale per la rete dei laboratori e le attività di campionamento ed analisi di sostanze, miscele e articoli (il relativo accordo è stato adottato il 7 maggio 2015 Rep. atti 88/CSR), in alcune Regioni è proseguita una sperimentazione di campionamento e analisi peraltro già avviata nel 2013.

Nella Tabella 4 si riporta il dettaglio per Regione/PA dei controlli analitici effettuati nell'anno 2014. In Figura 6 è visibile il dettaglio delle sostanze controllate per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione di cui all'Allegato XVII del REACH e le relative non conformità determinate (n. 8).

Tabella 4. Controlli analitici sul territorio effettuati dalle Regioni- Anno 2014

| Regione/PA | n. controlli analitici totali | n. controlli restrizioni | n. controlli classificazione/ correttezza SDS |
|----------------|-------------------------------|--------------------------|---|
| Bolzano | 2 | 2 | 0 |
| Emilia Romagna | 13 | 9 | 4 |
| Liguria | 30 | 30 | 0 |
| Lombardia | 29 | 29 | 0 |
| Piemonte | 7 | 7 | 0 |
| Veneto | 2 | 2 | 0 |
| Totale | 83 | 79 | 4 |

Figura 6. Controlli analitici sul territorio-restrizioni, dettaglio analiti - Anno 2014



3.5.2 Controlli analitici all'importazione effettuati dagli USMAF


Le attività analitiche di controllo condotte per l'anno 2014 dagli USMAF inerenti la verifica degli obblighi di restrizione di cui al Regolamento REACH sono state considerate per la prima volta nella presente rendicontazione. In Tabella 4 si riporta il dettaglio dei controlli all'importazione di prodotti chimici rendicontati per l'anno 2014 da parte degli USMAF.

In Figura 7 è riportato il dettaglio delle sostanze ricercate per la verifica della conformità agli obblighi di restrizione di cui all'Allegato XVII del REACH. A seguito di tali controlli non è stata rilevata alcuna non conformità.

Tabella 5. Controlli analitici effettuati dagli USMAF

| USMAF | n. controlli analitici |
|-----------------|------------------------|
| Napoli | 20 |
| Genova | 4 |
| Milano Malpensa | 6 |
| Palermo | 1 |
| Trieste | 1 |
| Totale | 32 |

Figura 7. Controlli analitici all'importazione-restrizioni, dettaglio analiti - Anno 2014



3.6 Violazioni e misure intraprese

I risultati delle attività di controllo mostrano che sono state accertate 52 violazioni al Regolamento REACH e alla normativa in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele. Le violazioni accertate entro il 31.12.2014 e rendicontate entro i termini previsti, hanno implicato, in n. 3 casi, l'avvio di una successiva fase di gestione della medesima (azione di follow-up).

In Tabella 6 è riportato il dettaglio delle violazioni accertate ai sensi del Decreto Legislativo n. 133/2009 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento REACH e del Decreto Legislativo n. 186/2011 concernente la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del Regolamento CLP e n. 65/2003, attuazione della Direttiva 1999/45/CE e della Direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Si evidenzia che delle n. 52 violazioni accertate n. 45 hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative, mentre le restanti n. 7 hanno implicato un procedimento penale.


In particolare, sul totale delle imprese controllate, il 12.7% ha violato gli obblighi di informazione di cui all'articolo 31 del REACH in materia di prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza, il 2.3% ha violato gli obblighi di registrazione di sostanze di cui all'articolo 6 del REACH e il 2.3% di imprese ha violato l'obbligo di notifica all'archivio preparati pericolosi dell'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 65/2003. Seguono l'1.9% di imprese con violazione dell'obbligo di restrizione di cui all'articolo 67 del Regolamento REACH e l'1.4% riguardante la mancata notifica della classificazione di pericolo all'inventario ECHA di cui all'art. 40.1 del Regolamento CLP.

In Figura 8 si trova il dettaglio delle violazioni accertate con indicazione degli articoli dei Regolamenti REACH e CLP e del D.Lgs. 65/2003, incluso il numero di volte in cui è stata accertata ogni tipo di violazione.

Tabella 6: Violazioni accertate

| Decreto | n. violazioni |
|-----------------|----------------------|
| D.Lgs. 133/2009 | 37 |
| D.Lgs. 186/2011 | 7 |
| D.Lgs.65/2003 | 8 |
| Totale | 52 |

Figura 8- Articoli violati



4. Conclusioni e considerazioni finali

I risultati rendicontati dalle Autorità per i controlli ufficiali mostrano, per l'anno 2014, la partecipazione ai controlli sui prodotti chimici di cui al PNC 2014 di n.17 Regioni e n.2 Province Autonome (Figura 1). L'assenza dalla rendicontazione di sole due regioni (Basilicata e Molise) conferma una graduale ma quasi completa implementazione del sistema dei controlli nelle Regioni. Permane una differenza quantitativa dei controlli fra le diverse Autorità Competenti Regionali, dovuta essenzialmente a specificità territoriali e alla recente creazione della rete ispettiva in alcune regioni italiane.

Tuttavia, dal confronto dei dati di rendicontazione dei piani di controllo 2012 e 2013 con i dati dell'anno 2014 illustrati nel presente rapporto, si può evincere che il numero dei controlli rendicontati (rispettivamente 161, 196 e 261) è in graduale e costante incremento.

Inoltre, per la prima volta la rendicontazione dei controlli sui prodotti chimici ha considerato anche le attività condotte da n. 5 USMAF per l'anno 2014 (Tabella 4).

Le violazioni accertate, hanno riguardato principalmente: le schede dei dati di sicurezza, la trasmissione di informazioni lungo la catena di approvvigionamento, la registrazione, le

notifiche all'archivio preparati pericolosi, le restrizioni e le notifiche all'inventario CLP. Queste criticità rappresentano degli elementi da considerare nella pianificazione delle attività di controllo future.

Si sottolinea l'importanza data alla collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, in merito alla fornitura di dati relativi all'importazione di sostanze selezionate. Tali informazioni sono risultate utili alla individuazione dei soggetti responsabili dell'importazione secondo i Regolamenti REACH e CLP (quali importatori, rappresentanti esclusivi o utilizzatori a valle ad essi immediatamente legati), da sottoporre a controllo; soggetti non facilmente identificabili mediante le altre fonti di dati a disposizione degli ispettori. Si rappresenta che allo scopo di prevenire efficacemente traffici illeciti e migliorare il sistema di controllo sulle merci, i risultati dei controlli condotti sulle imprese identificate grazie alla fornitura di dati da parte dell'Agenzia delle Dogane, saranno resi noti alle Autorità doganali stesse, ai fini dell'attivazione di specifici profili di rischio e di campagne mirate di controlli sulle merci, oggetto di dichiarazione doganale.

4.1 Coordinamento delle attività di controllo nazionali

Con l'obiettivo di integrare nei controlli futuri anche l'attività svolta dalle altre amministrazioni centrali di cui al punto 3.2 dell'Accordo Stato Regioni e al D.Lgs. n. 186/2011, è auspicabile una maggiore attività di coordinamento e cooperazione, da attuarsi anche tramite il gruppo di lavoro specifico del CtC.

Nell'ambito della conduzione di controlli analitici, per quanto concerne i campionamenti e le analisi di prodotti chimici in fase di importazione, è auspicabile, come già fatto per l'anno 2014 con gli USMAF, avviare anche una ricognizione delle attività condotte dai laboratori dell'Agenzia delle Dogane.

Si considera altresì importante la promozione di ispezioni congiunte con ispettori con competenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di altre normative verticali di settore, come prodotti fitosanitari, cosmetici e detersivi, che hanno trasversalità con il REACH e il CLP.

4.2 Raccomandazioni per le imprese

La criticità riscontrate nel contenuto Schede di Dati di Sicurezza e le lacune nella comunicazione lungo la catena di approvvigionamento rilevate dai controlli effettuati in Italia e in tutta Europa, devono essere considerate con grande attenzione da parte delle imprese che immettono sul mercato e distribuiscono sostanze e miscele pericolose. Deve essere prestata una particolare attenzione nel rispetto dell'obbligo dell'invio della notifica all'archivio preparati pericolosi, come disposto dall'art. 15 del D.Lgs. 65/2003.

Le associazioni industriali dovrebbero intensificare il loro supporto, verso gli utilizzatori a valle, in particolare gli end-users, anche mediante predisposizione e divulgazione di linee guida specifiche per le imprese che esse rappresentano.

Le imprese sono invitate a consultare periodicamente il sito web dell'ECHA e a far uso degli Helpdesk centrali REACH⁷ e CLP⁸ e degli Sportelli informativi territoriali, nonché ad avvalersi della possibilità di dialogare con le Autorità nell'ambito del Gruppo di lavoro "Confronto con le imprese", istituito dal Comitato tecnico di coordinamento per l'applicazione del Regolamento REACH.

⁷ <http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/helpdesk>

⁸ <http://www.iss.it/hclp/>